

***LEASING IN COSTRUENDO EX ART. 187 DEL D.LGS 50/2016***

***PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL  
NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE A PREVALENTE DESTINAZIONE PUBBLICA E NUOVO INGRESSO AL  
PLESSO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA***

## **ALLEGATO A3**

### **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

#### **NORME GENERALI ED AMMINISTRATIVE**

## INDICE

PARTE PRIMA .....	5
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	5
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
- Definizioni.....	5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 2 - Ammontare dell'appalto .....	5
Art. 3 - Lavorazioni non oggetto dell'Appalto.....	6
Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto.....	6
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....	6
Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....	7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	8
Art. 7 - Stipulazione del contratto e obbligo di riservatezza.....	8
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto.....	8
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto .....	8
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	9
Art. 11 - Fallimento dell'Appaltatore .....	9
Art. 12 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio: il direttore di cantiere...	9
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	10
Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	10
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	11
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori .....	11
Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	11
Art. 17 - Sospensioni e proroghe .....	11
Art. 18 - Penali in caso di ritardo .....	12
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	13
Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	14
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	15
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	16
Art. 22 - Anticipazione.....	16
Art. 23 - Pagamenti in acconto .....	16
Art. 24 - Pagamenti a saldo .....	16
Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....	17
Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	17
Art. 27 - Revisione prezzi.....	17
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	17
CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....	19
Art. 29 - Lavori a misura .....	19
Art. 30 - Lavori a corpo .....	19
Art. 31 - Lavori in economia .....	20
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	20
CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE.....	21
Art. 33 - Cauzione provvisoria .....	21

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	21
Art. 35 - Riduzione delle garanzie.....	22
Art. 36 - Assicurazione a carico dell'Appaltatore.....	22
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....	24
Art. 37 - Variazione dei lavori.....	24
Art. 38 - Varianti nell'interesse della Stazione Appaltante .....	24
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	24
Art. 40 - Sistema di controllo dell'esecuzione dei lavori .....	25
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	27
Art. 41 - Norme di sicurezza generali.....	27
Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro .....	27
Art. 43 - Piani di sicurezza e di coordinamento.....	27
Art. 44 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ...	27
Art. 45 - Piano operativo di sicurezza .....	28
Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	28
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	30
Art. 47 - Subappalto.....	30
Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto.....	31
Art. 49 - Pagamento dei subappaltatori.....	31
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ....	33
Art. 50 - Riserve e istanze dell'Appaltatore .....	33
Art. 51 - Accordo bonario .....	34
Art. 52 - Definizione delle controversie .....	35
Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	35
Art. 54 - Personale dell'Appaltatore .....	36
Art. 55 - Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori...	36
Art. 56 - Danni alle opere .....	36
Art. 57 - Risoluzione del contratto .....	36
Art. 58 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....	37
Art. 59 - Identificazione degli addetti nel cantiere.....	37
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	38
Art. 60 - Ultimazione dei lavori .....	38
Art. 61 - Termini per il collaudo .....	38
Art. 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati .....	38
Art. 63 - Garanzia .....	39
CAPO 12 – NORME FINALI.....	40
Art. 64 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore .....	40
Art. 65 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore .....	47
Art. 66 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	47
Art. 67 - Difesa ambientale.....	47
Art. 68 Custodia del cantiere.....	48
Art. 69 - Cartello di cantiere .....	48
Art. 70 - Penali per inadempienze.....	48
Art. 71 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	48

Art. 72 - Trattamento dei dati personali .....	49
PARTE SECONDA .....	50
PRESCRIZIONI TECNICHE.....	50
CAPO 13 – PRESCRIZIONI TECNICHE .....	50
Art. 73 - Impianto del cantiere .....	50
Art. 74 - Elaborati costruttivi .....	50
Art. 75 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali .....	50
Art. 76 - Accettazione, qualità ed installazione degli impianti .....	51
Art. 77 - Materiali ed attrezzature acquistati ed installati direttamente dal Committente .....	52
Art. 78 - Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori.....	52
Art. 79 - Elaborati as built .....	53
Art. 80 - Rimandi .....	56
Art. 81 - Elaborati di progetto.....	56
ALLEGATI .....	57
TABELLA – A.....	57
TABELLA – B.....	58

## PARTE PRIMA

### DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

#### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale di Appalto le parole e le espressioni contraddistinte con lettera iniziale maiuscola hanno il significato specificato di seguito:

**Aggiudicatario:** indica l'Associazione Temporanea di Soggetto Finanziatore, il Soggetto Esecutore aggiudicatari della Gara;

**Appaltatore o Soggetto Esecutore:** indica l'impresa costruttrice attuatrice dei lavori indicati nel Bando

**Bando di Gara:** indica il bando con cui è stata avviata la procedura per la locazione finanziaria immobiliare in costruendo finalizzata alla realizzazione di lavori e forniture necessari per la realizzazione del *“Nuovo edificio polivalente a prevalente destinazione pubblica e nuovo ingresso al plesso didattico della facoltà di architettura”*;

**Capitolato o Capitolato Speciale:** indica il presente Capitolato Speciale di Appalto

**Contratto:** indica il Contratto trilaterale di locazione finanziaria e costruzione sottoscritto fra il Soggetto Finanziatore, il Soggetto Esecutore e la Società Firenze Parcheggio S.p.A., in qualità di Ente Aggiudicatore e successivo Utilizzatore, che disciplina termini e condizioni per la realizzazione e il finanziamento dell'Opera;

**Ente Aggiudicatore o Stazione Appaltante:** indica la società Firenze Parcheggio S.p.A.;

**Codice:** indica il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;

**Regolamento:** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», applicabile, laddove richiamato, nelle parti ancora vigenti a seguito dell'emanazione del Codice o, comunque, applicabile nei contenuti delle norme richiamate;

**Soggetto Finanziatore:** indica il soggetto che procederà finanziamento dell'importo complessivo dell'intervento - comprendente i lavori oggetto dell'appalto, le spese tecniche, gli oneri fiscali e quant'altro previsto in appalto - a mezzo locazione finanziaria;

**Opera:** indica l'immobile che risulterà realizzato secondo la progettazione esecutiva costituente la Documentazione di Gara, oggetto della procedura con lo strumento del leasing in costruendo, ex art. 187 del DL.vo n° 50 /2016;

##### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste:

a) nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione del *“Nuovo edificio polivalente e nuovo ingresso al plesso didattico della facoltà di architettura”*, secondo quanto meglio descritto nel progetto esecutivo, i cui elaborati sono indicati negli elenchi di cui all'art.81.

Fanno inoltre parte integrante dell'appalto gli interventi finalizzati alla demolizione della preesistente scala esterna collocata nella corte di Santa Verdiana ed alla sua sostituzione con una nuova scala di progetto secondo quanto meglio rappresentato e descritto negli elaborati di progetto.

Tali interventi fanno parte integrante dell'Appalto e, pertanto, sono tutti compresi nel corrispettivo indicato nel prezzo d'offerta.

Di seguito l'oggetto dell'appalto viene definito l'”**Opera**”.

Le dimensioni delle future costruzioni risultano dai documenti depositati presso il Comune di Firenze e da questo vidimati all'atto del rilascio delle concessioni edilizie; i fabbricati dovranno essere realizzati in conformità a tali atti.

b) nel finanziamento mediante locazione finanziaria in costruendo (leasing in costruendo) dell'Opera;

c) nella manutenzione dell'Opera

Il tutto come meglio specificato all'articolo 3 del Contratto.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, nonché dei particolari costruttivi e dei relativi calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti tecnologici, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## **Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

	Oggetto	Totale
a.	Importo dei lavori ( <i>soggetto a ribasso d'asta</i> )	2.212.394,40
b.	Oneri della sicurezza ( <i>non soggetto a ribasso</i> )	99.277,58
c.	<b>Importo totale dell'appalto</b>	<b>2.311.671,98</b>

2. L'importo contrattuale, corrispondente all'"importo dei lavori" di cui al comma 1, deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, aumentato dell'importo degli "oneri della sicurezza", sempre definito al comma 1, e non soggetto al ribasso d'asta.

3. Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non sono soggetti al ribasso d'asta ai sensi del Codice e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Si rammenta che questa Stazione Appaltante non richiede all'Appaltatore la riprogettazione di parti dell'opera, pertanto non verranno corrisposti compensi per oneri di progettazione.

5. L'importo da finanziare sarà invece quello risultante all'esito della gara dalla somma degli importi meglio descritti nel Quadro Economico Riassuntivo di cui alla lettera E del Bando.

## **Art. 3 - Lavorazioni non oggetto dell'Appalto**

1. Nessuna opera è esclusa dall'appalto

## **Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto**

- 1 Con riferimento all'esecuzione dell'Opera, il Contratto è stipulato "a corpo" ai sensi del Codice e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del Regolamento.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

#### **Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato A al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Edifici civili ed industriali OG1.
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella A, allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del Capitolato Speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali sono individuati nella tabella A allegata al presente Capitolato Speciale.
4. I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sono individuati nella tabella A allegata al presente Capitolato Speciale e nella tabella B allegata sempre al presente Capitolato Speciale.

#### **Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella B, allegata al presente Capitolato Speciale del quale fanno parte integrante e sostanziale.

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 7 - Stipulazione del contratto e obbligo di riservatezza**

1. Il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della gara (il **Contratto**) è unico e disciplina, sulla base dello Schema di Contratto Unico – Allegato A5 al Bando di Gara, i rapporti sinallagmatici, anche plurilaterali, tra l'Ente Aggiudicatore e l'Aggiudicatario, comunque costituito, avente per oggetto:

- a) la locazione finanziaria per la realizzazione dell'Opera,
- b) l'esecuzione dell'Opera a carico del Soggetto Esecutore, sulla base del Capitolato Speciale
- c) la manutenzione dell'Opera, sulla base dello Schema di Contratto per la Manutenzione – Allegato A6 al Bando di Gara e dei Piani di manutenzione – Allegati B6, C9, D1.3, D2.3, D3.3, D5.4 al bando di Gara.

1. La stipula del Contratto dovrà avere luogo entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

2. La mancata stipula del Contratto imputabile all'Aggiudicatario determinerà l'incameramento da parte della Stazione Appaltante della cauzione provvisoria da questi versata, oltre l'obbligo di risarcire la Stazione Appaltante della differenza tra il prezzo offerto in sede di gara e quello offerto dal successivo aggiudicatario, nonché ogni eventuale ulteriore danno.

3. Il Contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Aggiudicatario non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto, né autorizzare terzi a farlo.

### **Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, per la parte edile prevarranno quelli architettonici su quelli impiantistici.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

### **Art. 9 - Documenti che fanno parte del Contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:



- a) il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nelle parti ancora vigenti;
  - b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) i capitolati speciali di cui all'art. 80 del Capitolato
  - d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo indicati nell'elenco degli elaborati di cui all'art. 81 del Capitolato.
  - e) l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore;
  - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano;
  - g) il piano operativo di sicurezza;
  - h) il cronoprogramma offerto dall'Appaltatore in sede di gara e ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante, come specificato nel bando;
  - i) le proposte migliorative offerte dall'Appaltatore in sede di gara, valutate positivamente ed approvate da questa Stazione Appaltante.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

#### **Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

- 1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 11 - Fallimento dell'Appaltatore**

- 1. Si richiamano le previsioni di cui al Contratto.

#### **Art. 12 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio: il direttore di cantiere**

- 1. L'Aggiudicatario eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 30 del Contratto.
- 2. L'Appaltatore deve altresì attenersi a quanto disposto dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010.
- 3. La direzione del cantiere è assunta secondo le previsioni dell'articolo 19 del Contratto.
- 4. L'Appaltatore nomina il proprio tecnico ai sensi dell'articolo 19.3 del Contratto.
- 5. Il direttore di cantiere dovrà:

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto contrattuali e le indicazioni ricevute dalla Direzione dei lavori;
  - allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di negligenza e/o disonestà;
  - vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
5. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
7. Il direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere laureato e abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto oppure perito industriale o geometra, dovrà essere persona di provata esperienza da dimostrare mediante presentazione di curriculum dal quale dovrà risultare l'avvenuto svolgimento di almeno due esperienze simili.

#### **Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati speciali di appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. I materiali di cui al comma 2, proposti per l'impiego, devono rispettare ed essere conformi al D. M. 11.04.2007 "applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione".

#### **Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03 giugno 1971, n. 1182

### **CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori**

1 L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del Contratto, in seguito a consegna dell'Area, risultante da apposito verbale. La consegna dell'Area avverrà da parte del Soggetto Finanziatore, contestualmente alla firma del contratto di cessione del diritto di superficie.

2. È facoltà della Stazione Appaltante effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza – o richiedere al Soggetto Finanziatore che la faccia in caso di già avvenuta stipula del contratto di cessione del diritto di superficie, ed è obbligo del Soggetto Finanziatore effettuarla in tal caso - mediante l'assegnazione di un termine abbreviato, in applicazione analogica dell'articolo 338 della legge n. 2248 del 1865, allegato F 16.2 e in conformità alla facoltà di inizio in via di urgenza dei lavori di cui al punto AA. del Bando di Gara e dell'articolo 16.2. del Contratto; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a

5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

#### **Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è valutato dalla Stazione Appaltante **in giorni 540 (cinquecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile contrattuale per ultimare tutti i lavori risulterà quello offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali e del numero medio di giorni di maltempo nella zona in cui ricade l'area oggetto dell'appalto, pertanto le eventuali giornate di maltempo non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun tipo.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **Art. 17 - Sospensioni e proroghe**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte,

la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei modi previsti dal Codice. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Si applicano le norme in materia del Codice e del Regolamento.

3. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese subappaltatrici o sue fornitrici.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura del Direttore dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. In caso di inosservanza di norma in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potranno ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per tali sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore, e la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà alcuno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori.

#### **Art. 18 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 21, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori ed indicate all'art. 19;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) lettera b) e lettera c) non è applicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

4. La penale per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di ritardo dell'adempimento dell'obbligazione principale dell'Appaltatore, a termini dei precedenti commi 1 e 2, anche nell'ipotesi di ritardo nelle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille (euro zero e centesimi trenta ogni mille) dell'importo complessivo dell'appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:

a) mancata consegna, nel termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali anche nel rispetto della normativa antincendio, ecc.;

b) mancato rispetto di consegna di elaborati riguardanti as built e manuali d'uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a).

Anche per tali ipotesi di ritardo, l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno ulteriore; in particolare, qualora il ritardo sia tale da pregiudicare l'ottenimento di autorizzazioni, nulla-osta, o qualsiasi condizione di fatto o di diritto per la completa fruibilità dell'opera, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire da soggetti terzi atti, documenti, campioni, ecc., addebitando i relativi oneri all'Appaltatore.

5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. I contenuti delle proposte migliorative offerte dall'aggiudicatario in sede di gara sono da considerarsi vincoli contrattuali. Pertanto, in relazione alla proposta per l'Organizzazione e dotazione di cantiere, così come verrà richiesta in lettera invito, qualora il Direttore dei lavori verificasse un'inadempienza (anche parziale) dell'impresa rispetto a quanto offerto in merito, verrà applicata, per ogni giorno naturale consecutivo, una penale pari allo 0,2 per mille (euro zero e centesimi venti ogni mille) dell'importo contrattuale, a decorrere dal giorno di riscontro dell'inadempienza fino al giorno del ripristino delle condizioni offerte in sede di gara.

7. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità nel primo S.A.L. utile.

8. E' esclusiva facoltà della Stazione Appaltante ritenere che l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 nonché del successivo art. 70 non possa superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, può trovare applicazione l'articolo 21 in materia di risoluzione del contratto.

9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma**

1. Entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei lavori un proprio programma

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Il programma dovrà essere elaborato nei modi e con gli strumenti indicati all'art. 40 del presente Capitolato Speciale e deve essere approvato dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D. Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

## **Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; nel caso che gli accertamenti siano ordinati dalla direzione dei lavori potrà essere motivatamente concessa una proroga;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario al Direttore dei Lavori per l'approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;

- f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- i) gli scioperi a qualunque titolo organizzati;
- j) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
- k) il tempo necessario al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante per l'esame e l'approvazione delle eventuali proposte di variante dell'Appaltatore;
- l) l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti.
- m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

#### **Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore, anche in caso di applicazione della penale di cui al comma 3, i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

## **CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 22 - Anticipazione**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

### **Art. 23 - Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungono:

- per il primo S.A.L. un importo non inferiore a 150.000,00 €;
- per i S.A.L. successivi un importo non inferiore a 200.000,00 €;
- per l'ultimo S.A.L. qualunque importo sia stato maturato per i lavori eseguiti entro il termine.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i 15 giorni successivi, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data.

4. Il Soggetto Finanziatore provvederà direttamente al pagamento al Soggetto Esecutore degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento lavori da parte della Stazione Appaltante attraverso emissione di regolare certificato di pagamento, debitamente controfirmato dal RUP, dietro emissione di fattura, con allegata copia del relativo SAL, da parte del Soggetto Esecutore, conforme alle vigenti norme fiscali;

5. Il Soggetto Esecutore fatturerà direttamente al Soggetto Finanziatore gli importi dei lavori eseguiti come risultanti dai certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori redatti come sopra.

6. I soggetti incaricati delle altre prestazioni inserite nella spesa complessiva che il Soggetto Finanziatore dovrà finanziare, di cui al Quadro Economico del Bando di Gara, fattureranno direttamente alla Stazione Appaltante.

7. Gli importi di cui al comma 4 sopra, e comunque tutti quelli compresi nel Quadro Economico del Bando di Gara, saranno rimborsati dal Soggetto Finanziatore alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta documentata.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

9. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

10. I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (DURC) e, se necessario, presso Equitalia.



11. La Stazione appaltante non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento delle fatture dopo la spedizione al Soggetto Finanziatore dell'espressa autorizzazione al pagamento delle stesse.

#### **Art. 24 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23 comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (DURC) e, se necessario, presso Equitalia.

#### **Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al D. Lgs. 163/2006 e al Codice. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Finanziatore abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al D. Lgs. 163/2006 e al Codice.

3. Resta inteso che il Soggetto Finanziatore non assumerà alcuna responsabilità per ritardi nel pagamento dovuti a mancato rispetto e o ritardo da parte della Direzione Lavori e/o della

Stazione Appaltante nei tempi di predisposizione dei SAL e certificati pagamenti e/o nell'invio di autorizzazioni al Soggetto Finanziatore.

Parimenti, la Stazione Appaltante non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento delle fatture dopo la spedizione al Soggetto Finanziatore dell'espressa autorizzazione al pagamento delle stesse.

#### **Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### **Art. 27 - Revisione prezzi**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

## **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 29 - Lavori a misura**

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43 comma 9 del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Capitolato Speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

### **Art. 30 - Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella B, allegata al presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a

verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'effettiva posa in opera e realizzazione degli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Per ciascun gruppo omogeneo di lavorazione riportato nella tabella B, ad ogni S.A.L. il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà una valutazione della quota parte effettivamente realizzata, proponendone la liquidazione in contabilità.

#### **Art. 31 - Lavori in economia**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata: per la manodopera secondo i prezzi indicati nel bollettino del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria - Firenze, non soggetti a ribasso d'asta e per i materiali e gli oneri della sicurezza con formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 39 per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

#### **Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal Direttore dei lavori.

## CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

### Art. 33 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art.93 del Codice, è richiesta una cauzione provvisoria pari al al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell' nell'albo di cui all'[articolo 106 del](#) D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, , e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 34, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento ai sensi dell'[articolo 93, comma 7](#), del Codice. La cauzione provvisoria dovrà essere prestata conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

### Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art.103 del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento ovvero un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria è prestata, conformemente a quanto stabilito con D.M. 12 marzo 2004, mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106](#) del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, , con durata non inferiore a 6 (sei) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo nel termine e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di

riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

#### **Art. 35 - Riduzione delle garanzie**

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 34 è ridotto al 50 (cinquanta) per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, e comunque in tutte le ipotesi di cui all'[articolo 93, comma 7](#), del Codice.

#### **Art. 36 - Assicurazione a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 123 del 12.05.2004 e deve prevedere una somma assicurata per i danni di esecuzione non inferiore ad 1.100.000,00 €.

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad 500.000,00 € e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori.

5. Prima del pagamento della rata di saldo l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Pertanto l'Appaltatore dovrà fornire alla Società di Assicurazione, nei termini previsti dalla legge, le opere subappaltate e le imprese subappaltatrici. Qualora l'Appaltatore sia

un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del Regolamento e dal Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di rischio:

- danni a cose dovute a vibrazioni;
- danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa;
- danni a cavi e condutture sotterranee;
- danni da azioni di terzi;
- danni da forza maggiore;

8. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

## **CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 37 - Variazione dei lavori**

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella B allegata al Capitolato Speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

### **Art. 38 – Varianti nell'interesse della Stazione Appaltante**

1. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
2. Salvo i casi di cui ai commi 4 dell'articolo 37 e 1 dell'articolo 38, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

### **Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento.
3. Resta Ferma la disciplina di cui all'articolo 8.2 del Contratto.

### **Art. 40 - Sistema di controllo dell'esecuzione dei lavori**

1. Il sistema di controllo dell'esecuzione dei lavori avverrà con l'ausilio della procedura di cui al presente articolo.
- Il sistema di controllo dell'esecuzione è rivolto a garantire un flusso di informazioni dettagliate tra Committente ed Appaltatore al fine di consentire la programmazione delle fasi



della esecuzione, del completamento e della manutenzione delle opere da realizzarsi, consentendo alla Stazione Appaltante, al Responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori, al Direttore dei lavori ed allo stesso Appaltatore un continuo monitoraggio degli aspetti finanziari, organizzativi ed esecutivi sull'esecuzione del contratto.

Gli elementi del sistema di controllo dell'esecuzione, come di seguito specificati, saranno definiti dall'Appaltatore secondo i criteri di cui alle successive clausole, e dovranno essere approvati dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori.

2. Alla firma del contratto d'appalto l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il responsabile della commessa, per conto dell'impresa, per l'attuazione del sistema di controllo dell'esecuzione.

3. Gli aggiornamenti al sistema di controllo dell'esecuzione richiesti dall'Appaltatore o giudicati necessari dal Direttore dei lavori, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Responsabile del procedimento.

4. Gli strumenti del sistema di controllo dell'esecuzione sono:

a) Programma principale dei lavori.

Nei tempi indicati all'art. 19 l'Appaltatore, sulla base di quanto stabilito dal crono programma (allegato al progetto e al piano di sicurezza e coordinamento), dovrà presentare al Direttore dei lavori, per la sua approvazione, il Gantt principale di tutte le attività necessarie al completamento di ciascuna categoria di lavori.

La pianificazione della realizzazione, dovrà prevedere anche l'elaborazione di una WBS (Work Breakdown Structure) che dovrà contenere tutte le voci consegnabili (prodotti finali) nonché le attività principali che devono essere svolte per realizzare, testare e consegnare le suddette voci. Il dettaglio della WBS dovrà essere tale da consentire al Direttore dei lavori una verifica di quanto contabilizzato sulla scorta degli elementi della WBS stessa.

Il Programma dovrà costantemente essere esposto in cantiere e mensilmente confrontato con l'andamento reale ed una volta approvato dal Direttore dei lavori non potrà essere rivisto senza la sua approvazione.

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al Programma principale dei lavori predisposto dall'Appaltatore.

b) Programma dettagliato.

Sulla base del Programma principale di cui sopra e in conformità con quest'ultimo, l'Appaltatore dovrà, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, sviluppare un Programma dettagliato che evidenzia le attività programmate per i tre mesi successivi. Il Programma dettagliato rappresenta lo strumento di conduzione e programmazione del cantiere.

c) Programma degli elaborati costruttivi e degli as built.

Tale Programma, inserito nel Programma principale, dovrà evidenziare le consegne preventive degli elaborati costruttivi e degli as built e sarà concordato ed approvato dal Direttore dei lavori. Sarà effettuata, da parte del Direttore dei lavori, una verifica mensile dell'andamento della produzione degli elaborati e della loro approvazione; i risultati di tale verifica verranno sottoposti all'esame del Responsabile del procedimento.

d) Programma di approvvigionamento.

Basato sul Programma principale, coerente con il Programma di elaborati costruttivi e degli as built, sarà prodotto e verificato mensilmente un Programma di approvvigionamento dei materiali e degli eventuali subappalti. Dovrà contenere le principali voci di approvvigionamento, la data dell'ordine d'acquisto, il numero dell'ordine d'acquisto, i tempi di consegna e la data preventivata di arrivo sul cantiere.

e) Software e Hardware.

Tutti i Programmi su elencati dovranno essere predisposti ed aggiornati per quanto possibile con software Microsoft Project ed utilizzabili da PC compatibile ed interfacciabile con quelli in dotazione alla Direzione Lavori ed al Responsabile del procedimento. Se la ditta

appaltatrice si avvarrà di ulteriori software diversi da quelli della Stazione Appaltante, dovrà provvedere alla consegna di quattro licenze d'uso per ogni software aggiuntivo per tutta la durata dei lavori fino al collaudo.

Il software dovrà consentire le stampe dei seguenti documenti:

- pianifica Gantt;
- istogrammi Costi;
- istogrammi Risorse;
- WBS;
- aggiornamenti;

La contabilità dovrà essere redatta mediante software STR.

I software e l'hardware utilizzati dovranno, altresì gestire e archiviare la documentazione prodotta nel corso dell'appalto, con particolare riferimento a:

- verbali;
- WBS;
- Gantt;
- ecc.

Tali sistemi dovranno essere presentati all'inizio dei lavori e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, sin dalla data di consegna dei lavori e per tutta la durata dell'appalto, tre postazioni PC in rete, con processori di ultima generazione al momento della fornitura e con caratteristiche concordate con il Responsabile del procedimento e da questo accettate nonché tutte le periferiche necessarie alla stampa di tutti i dati (Gantt, ecc.).

Caratteristiche minime: Processore Intel Pentium IV 3 GHz, Memoria 1024 MB DDR, Hard Disk 100 GB ATA-100 IDE, CDROM/DVDROM masterizzatore, scheda video, monitor 17', Sistema Operativo: Microsoft windows 2000 o XP, Software: Microsoft office XP Pro + Microsoft Project + STR.

Saranno disposte due postazioni in cantiere, di cui una a disposizione del Direttore dei lavori e una presso il Responsabile del procedimento.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà la applicazione di penali secondo quanto previsto all'art. 69.

## **CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 41 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 43 - Piani di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

### **Art. 44 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 45 - Piano operativo di sicurezza**

1. L'Appaltatore, prima dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e, deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

#### **Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore; contestualmente all'invio alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore invierà il Piano anche al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

6. La presentazione e approvazione del POS è necessaria anche per i lavori autonomi o per le imprese esecutrici che si occupano di forniture con posa in opera.

7. Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all'autorizzazione della Stazione Appaltante, anche l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'Appaltatore, alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori.

8. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all'Appaltatore di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgerà direttamente all'Appaltatore, ed il piano così modificato ed approvato rimarrà depositato presso il cantiere; alla Stazione Appaltante dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

## CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 47 - Subappalto

1. La disciplina dei subappaltati è regolata dall'art. 105 del Codice e successive modificazioni e integrazioni .

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la seguente documentazione : 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad 45.000,00 €, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998, così come modificato o integrato o sostituito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. o analoga previsione sostituita o modificata dal D.Lgs. n.159/2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per

la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza, contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza per l'approvazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, come specificato all'art. 47. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'approvazione, mentre alla Stazione Appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione, così come indicato sempre all'art. 47.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### **Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 49 - Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora le suddette fatture quietanzate non vengano trasmesse nei termini previsti, è facoltà della Stazione Appaltante di procedere, ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, alla sospensione dell'emissione della rata di saldo finale.

2. Nell'eventualità che l'Appaltatore non provveda al pagamento, ai sensi dell'art.105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; in questo caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. La suddetta facoltà sarà esercitabile dalla Stazione Appaltante solo previo infruttuoso esperimento della procedura di messa in mora di 15 (quindici) giorni.



## CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### Art. 50 - Riserve e istanze dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'eventualità che voglia far valere le proprie pretese, dovrà formulare le sue domande, attendendosi alle prescrizioni di cui all'art. 190 e 191 del Regolamento.

2. L'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà adempiere ai tre seguenti oneri:

a) formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo atto dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse;

b) successiva iscrizione della stessa domanda anche sul registro di contabilità all'atto del primo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;

c) conferma della domanda sul conto finale.

Le domande dovranno, a pena di decadenza, avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (*causa petendi*), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (*petitum*).

Quanto al primo dei due elementi (*causa petendi*), sarà indispensabile che l'Appaltatore esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano.

Una domanda priva di questi elementi sarà considerata generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza.

Circa il *petitum*, l'Appaltatore avrà l'onere di indicare le spese sostenute, con la quantificazione non soltanto dell'intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (come, ad esempio, fatture, ecc.).

3. Fermo restando quanto specificato al comma precedente, ulteriori domande o istanze, formulate dall'Appaltatore nell'ambito dell'appalto in oggetto, in qualsiasi forma esteriorizzate, dovranno comunque essere corredate da documentazione idonea a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano.

4. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì, essere supportate, qualora considerate dall'Appaltatore quali produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificare la relativa quantificazione (quali fatture, computi metrici estimativi ecc.)

5. Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi veste giuridica formulata, se priva degli elementi dianzi citati, non sarà oggetto di alcun esame e sarà considerata *tamquam non esset*.

6. L'Appaltatore, nel caso in cui la sospensione dei lavori o le sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento, ai sensi del Regolamento, che durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o comunque a sei mesi complessivi, potrà:

a) chiedere la risoluzione del contratto; in tale caso se l'Amministrazione darà il suo assenso, avrà luogo la risoluzione ed all'appaltatore non competerà alcuna indennità; se, invece, l'amministrazione negherà il suo assenso alla risoluzione, l'Appaltatore avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati (un quarto del tempo contrattuale ovvero sei mesi), intendendosi per maggiori oneri quelli afferenti il danno emergente, con esclusione perciò di qualsiasi ristoro del lucro cessante. All'Appaltatore spetterà, perciò, esclusivamente il rimborso dei maggiori costi sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati, sempre che tali oneri risultino corredate da idonea documentazione probatoria e sussistano per i macchinari e le retribuzioni le condizioni infra individuate. La quantificazione avverrà secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento. Resta fermo, comunque, l'onere, a carico dell'Appaltatore, di formulare riserva nel verbale di ripresa dei lavori, ai sensi dell'art. 158, comma 8, del Regolamento, e successiva conferma

nel registro di contabilità al primo stato di avanzamento immediatamente successivo, e ciò a pena di decadenza.

b) non formulare alcuna istanza di risoluzione; in tal caso il suo comportamento significherà acquiescenza *per facta concludentia* al protrarsi della sospensione e rinuncia al ristoro dei maggiori oneri.

7. Nell'eventualità in cui la sospensione sia illegittimamente disposta e la causa sia attribuibile alla responsabilità dell'Amministrazione, si procederà alla quantificazione dei danni ai sensi dell'art. 160 del Regolamento, fermo restando l'osservanza delle condizioni sopra disciplinate.

8. In ogni caso, il Direttore dei lavori, nell'eventualità che abbia disposto la sospensione, accerterà, ai sensi dell'art. 158 del Regolamento, le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

9. Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non soltanto con le attestazioni del direttore dei lavori di cui all'art. 158, comma V, del Regolamento, ma anche con prove documentali, quali le fatture di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare l'entità degli stipendi corrisposti).

10. Relativamente alla quantificazione delle spese generali improduttivamente sopportate dall'Appaltatore a causa di fatti soggettivamente ascrivibili all'Amministrazione, si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 160 comma II, del Regolamento.

#### **Art. 51 - Accordo bonario**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, come disciplinato dall'art. 205 del Codice.

#### **Art. 52 - Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il successivo comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o

artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **Art. 54 - Personale dell'Appaltatore**

1. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;

2. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

3. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

4. Il personale dell'Appaltatore dovrà essere di gradimento del Direttore dei lavori, che in qualunque momento potrà ad esso ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito.

#### **Art. 55 - Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori**

1. Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

2. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente in danno dell'Appaltatore.

3. Sono comunque applicabili gli artt. 18 e 19 del D.M. n. 145/2000.

#### **Art. 56 - Danni alle opere**

1. In caso di danni alle opere, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, l'Appaltatore sarà tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

#### **Art. 57 - Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del Codice.
2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell'Appaltatore:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.Tale elenco è esemplificativo e non esaustivo.
3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Nei casi di rescissione del contratto assumono valenza le previsioni di cui agli articoli 21 e 22 del Contratto.

#### **Art. 58 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti, dovranno attenersi alle disposizioni dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, in sede contrattuale, a pena di nullità assoluta, dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della succitata legge.
4. La stazione appaltante ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati, sia inserita, a pena di nullità

assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce risoluzione del contratto.

#### **Art. 59 - Identificazione degli addetti nel cantiere**

La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto deve contenere anche l'indicazione del committente.

## **CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 60 - Ultimazione dei lavori**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente Appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

### **Art. 61 - Termini per il collaudo**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

### **Art. 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

### **Art. 63 - Garanzia**

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per 10 (dieci) anni dall'emissione del certificato di collaudo tutti gli impianti e opere realizzati; l'impresa dovrà

pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per il committente, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

## CAPO 12 – NORME FINALI

### Art. 64 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

2. Oltre agli oneri ed obblighi di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento, al presente Capitolato Speciale, ai capitolati speciali di cui all'art. 78 e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, se non espressamente previsti nella lista di presentazione dell'offerta, sono a carico dell'Appaltatore ed compensati nell'importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono nei comma 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione del prezzo offerto.

#### 3. Oneri generali

1) L'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. In particolar modo l'Appaltatore si assume l'onore dell'ottenimento delle autorizzazioni in deroga alle emissioni rumorose per attività di cantiere in prossimità di edifici scolastici, secondo la normativa regionale di riferimento, essendo questo unico responsabile dell'organizzazione di cantiere e della scelta dei mezzi d'opera;

2) L'esecuzione, prima della realizzazione dei lavori, di tutte le indagini ed i saggi necessari all'individuazione dei sottoservizi;

3) La verifica del progetto strutturale e relativa sottoscrizione per il deposito presso il Genio Civile;

2) L'Appaltatore, oltre che ad essere obbligato alla fornitura e messa in opera delle linee vita per la manutenzione delle coperture, assume l'onere tecnico ed economico della redazione dell' "Elaborato tecnico della copertura" in conformità a quanto disposto dal DPGR 62/R del 23 novembre 2005, ed in particolare tale documento dovrà essere corredato da un elaborato grafico con indicati i percorsi e gli accessi alla copertura effettivamente realizzati, da una relazione tecnica sulle soluzioni progettuali, da dei particolari tecnici dei sistemi di sicurezza adottati, dalla relazione di calcolo, dalle certificazioni dei produttori dei dispositivi di ancoraggio installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517, dalla dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio e da un manuale di uso e manutenzione dei sistemi installati;

3) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;

4) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;



- 5) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.
- 6) Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere.
- 7) fornire al Committente la pianta relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili.
- 8) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.
- 9) fornire organigramma della struttura di gestione dell'Appalto per conto dell'Impresa, con curricula dei principali responsabili, con impegno a non sostituirli se non previa motivata comunicazione al Responsabile del procedimento.
- 10) provvedere a tutte le spese per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e ricalcoli occorrenti prima, durante e dopo l'ultimazione dei lavori.
- 11) provvedere a tutte le spese di bolli e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l'appalto sino al collaudo definitivo.
- 12) eseguire l'accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del percorso diicoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell'area interessata dai lavori e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori garantendo l'integrità delle reti o comunque la loro funzionalità anche predisponendo eventuali bypass.

4. Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:

- 13) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
- 14) la pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;
- 15) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- 16) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- 17) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- 18) predisporre le occorrenti opere provvisorie, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di interferenza con le normali attività ospedaliere, i ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal

progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

19) predisporre, in fase di installazione e gestione dell'area di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti così come sottolineato nel Piano della Sicurezza;

20) controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere, nonché garantire tale pulizia sulla viabilità interna all'area ospedaliera;

21) provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico;

22) provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

23) provvedere a denunciare al Committente il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna alle Autorità competenti; è, comunque, applicabile l'art. 35 del D.M. n. 145/2000;

24) mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati al Direttore dei lavori previsti come da piano di sicurezza e coordinamento;

25) approntare e recingere l'area del cantiere con pannelli in legno con tutti gli oneri connessi, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle infrastrutture e relativa relazione funzionale;

26) provvedere all'illuminazione del cantiere e di tutte le zone di lavoro;

27) predisporre il libero accesso al cantiere al personale dipendente delle altre imprese che opereranno per conto del Committente, nonché l'uso gratuito di ponteggi e/o opere provvisorie;

28) predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra;

29) provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione Appaltante;

30) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Direttore dei lavori, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

31) Provvedere all'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardia giurata sino alla definitiva consegna dell'opera al Committente;

32) provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.

#### 5. Relativamente alla fase di esecuzione lavori:

33) assicurare che tutto il personale autorizzato ad operare in cantiere sia regolarmente assunto con contratto di lavori subordinato;

34) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dalle norme o che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

35) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

36) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali

e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

37) la concessione, su richiesta della Direzione dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

38) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

39) tenere a disposizione del Direttore dei lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei lavori;

40) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

41) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

42) nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Legge, e comunicarlo al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento;

43) valutare, predisporre e coordinare, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con il Direttore dei lavori, tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con l'attività ospedaliera, in quanto i lavori saranno eseguiti, perdurando l'attività sanitaria in essere;

44) adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola;

45) provvedere, nelle zone, ove sono previste ristrutturazioni interne dell'edificio esistente, alla verifica in loco di tutte le quote riportate sugli elaborati grafici;

46) provvedere alla realizzazione delle opere provvisorie per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo;

47) all'esecuzione degli elaborati di dettaglio (costruttivi) necessari per la cantierizzazione (interfaccia fra il progetto e l'esecuzione) delle opere da eseguire;

48) provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori;

- 49) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla Direzione Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 50) richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto eventualmente risulti omesso, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori;
- 51) segnalare immediatamente al Direttore dei lavori il verificarsi di assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro;
- 52) provvedere alla tenuta delle scritture contabili e di cantiere con strumenti informatici;
- 53) fornire adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali (hardware e software) per lo sviluppo ed aggiornamento continuo della contabilità dei lavori a partire dai libretti delle misure e collaborare con la Direzione Lavori nella redazione di tali atti;
- 54) osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a.; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo, nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- 55) prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- 56) assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la Direzione dei lavori;
- 57) predisporre le eventuali proprie indagini geognostiche integrative, a corredo di quelle esistenti, lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno;
- 58) provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l'area del cantiere.

#### 6. Relativamente ai subappalti:

- 59) fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
  - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
  - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale.
- Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con onere totale del Committente e del Direttore dei lavori;
- 60) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
- 61) informare la Stazione Appaltante ovvero il Responsabile del procedimento e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici;
- 62) attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- 63) fornire al Responsabile del procedimento i nominativi di tutte le imprese alle quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

7. Per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

64) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

65) comunicare alla Stazione Appaltante, al Responsabile del procedimento, al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile, per conto dell'Impresa, del rispetto del piano operativo di sicurezza;

66) promuovere ed istituire, nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;

67) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

68) effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

69) assicurare che l'ubicazione delle postazioni di lavoro siano conformi al Piano della sicurezza;

70) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

71) predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

72) predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti dai piani di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

73) realizzare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto dal piano della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la Direzione Lavori;

74) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

75) richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

76) effettuare costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Piano della Sicurezza, oltre alla normale dotazione di servizi di cantiere prevista nel Piano della sicurezza.

8. Per quanto attiene ai collaudi la ditta appaltatrice dovrà:

77) provvedere a propria cura e spese dei materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori.

9. Al termine dei lavori la ditta appaltatrice dovrà:

78) provvedere allo sgombero e alla pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali residui, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

79) provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite;

80) provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino all'emissione del certificato di collaudo; tale manutenzione e gestione dovrà essere eseguita

con le stesse modalità previste nei contratti di manutenzione già stipulati dalla Stazione Appaltante;

81) garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all'emissione del certificato di collaudo; l'impresa dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per il committente, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata;

82) provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all'uso del fabbricato (Vigili del Fuoco, ISPESL, Comune, Catasto, A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, ecc.) provvedendo con propri incaricati, anche iscritti presso ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o adempimenti), alla redazione e sottoscrizione degli elaborati grafici e dattiloscritti. Si intende qui compreso anche l'onere della redazione delle certificazioni in materia di prevenzione incendi a firma di tecnici abilitati ai sensi della L. 818/84;

83) provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti;

84) provvedere all'istruzione gratuita del personale addetto agli impianti per un periodo di sei mesi;

85) fornire una relazione tecnica relativa alle caratteristiche di tutti i materiali posti in opera;

86) fornire la certificazione ai sensi della Legge 37/08;

87) fornire le certificazioni inerenti l'impianto strutturato trasmissione dati - telefonia;

88) fornire tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco anche qualora ciò comporti a carico dell'impresa l'impiego di un professionista inserito nelle liste ministeriali di cui alla Legge 818/84. Detti certificati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione del venditore attestante che il materiale fornito è conforme a quello che ha ottenuto la classificazione di reazione al fuoco (D.M. 29.06.1984 ed eventuali modifiche ed integrazioni);

89) fornire alla Stazione Appaltante, al termine dei lavori, materiale di scorta uguale a quello messo in opera in quantità pari ad almeno il 2% (due per cento) delle quantità posate e relativo a:

- pavimenti e rivestimenti esterni ed interni;
- elementi utilizzati per gradini;
- controsoffitti;
- corrimano e paracolpi;
- paraspigoli;
- ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni;
- corpi illuminanti;

90) provvedere alla verifica della cubatura realizzata in relazione a quella teorica di progetto: di tale verifica dovrà essere fornita apposita prova documentale;

91) redigere, documentare e consegnare alla committenza tutte le dichiarazioni richieste nei vari documenti contrattuali; al riguardo si richiama l'attenzione anche sulle certificazioni dei materiali, antincendio e sull'assenza, nei materiali utilizzati nella realizzazione, dei Composti Organici Volatili.

### **Art. 65 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al Direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

### **Art. 66 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni:

- qualora non idonei ad altri usi saranno smaltiti presso discarica autorizzata a cura dell'Appaltatore intendendosi quest'ultimo compensato dagli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi;
- se inerti utilmente impiegabili per altri usi saranno ceduti all'appaltatore ai prezzi di mercato ricavati dai prezziari del bollettino del Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria - Firenze; l'importo sarà dedotto dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità;

3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti da eventuali demolizioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato dagli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto.

### **Art. 67 - Difesa ambientale**

1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

2. In particolare, nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o di materiali contaminati.

#### **Art. 68 Custodia del cantiere**

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51,00 € ad 516,00 €.

#### **Art. 69 - Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 150,0 cm di base e 300,0 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 01 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **Art. 70 - Penali per inadempienze**

1. Oltre alle penali previste dall'art. 18 è prevista l'applicazione di penali nei seguenti casi:
  - a. infrazioni al P.S.C. inoltrate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Responsabile dei lavori: 1.000,00 € (euro mille/00) per ogni infrazione accertata, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  - b. mancata ottemperanza dei termini di disposizioni sulla buona esecuzione e condotta dei lavori, come da prescrizioni previste nei Capitolati Tecnici e Elaborati di Progetto, ecc. inoltrate dal Direttore dei lavori al Responsabile Unico di Procedimento: 1.500,00 € (euro millecinquecento/00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere alla esecuzione in danno allo scadere dei 30 (trenta) giorni di inadempienza;
  - c. mancato rispetto di scadenze nella consegna e nell'aggiornamento dei documenti inerenti al S.C.E. di cui all'art. 40: 500,00 € (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza accertata;
  - d. mancata formazione, certificata dal Direttore dei Lavori, sull'uso e manutenzione degli elementi tecnologici, impianti, ecc.: 1.500,00 € (euro millecinquecento/ 00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere alla esecuzione in danno allo scadere dei trenta giorni di inadempienza.La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere in danno all'Appaltatore per poter acquisire atti, documenti, campioni, ecc.; l'applicazione delle penali non pregiudica tale facoltà.
2. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti nonché dell'art. 18 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'im-porto contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli articoli 21 e 58 in materia di risoluzione del contratto.



**Art. 71 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

**Art. 72 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai fini e per gli effetti della legge n. 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma I, lett. b) della legge citata.
2. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

## **PARTE SECONDA**

### **PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **CAPO 13 – PRESCRIZIONI TECNICHE**

##### **Art. 73 - Impianto del cantiere**

1. L'Appaltatore, immediatamente dopo la data di consegna dei lavori, dovrà dare effettivo inizio all'allestimento del cantiere.

L'Appaltatore, in fase di installazione e gestione dell'area di cantiere, dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni per gli automezzi pesanti, così come sottolineato nel Piano della Sicurezza.

##### **Art. 74 - Elaborati costruttivi**

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre i disegni di officina di tutte le parti strutturali in acciaio che il Direttore dei Lavori riterrà opportuno per l'esatta definizione degli elementi strutturali. L'eventuale discordanza tra le dimensioni degli elementi strutturali riportate negli elaborati grafici allegati al presente capitolato e le dimensioni verificate in opera non comporterà in nessun modo una revisione dell'importo contrattuale.

2. L'Appaltatore è tenuto a predisporre i disegni di officina dei sistemi di infisso (reticoli fissi e parti apribili) in vetro del fronte principale dell'edificio (fronte nord) prospiciente la piazza, in cui dovranno essere verificate le esatte dimensioni, gli allineamenti, i nodi principali (attacco in copertura, intermedio, a terra e con le strutture murarie esistenti), e dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori prima che venga emesso l'ordine per la fornitura della stessa facciata.

3. I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di lavorazione, secondo quanto indicato nei Capitolati specialistici, dovranno essere consegnati al Direttore dei lavori almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dei lavori relativi.

##### **Art. 75 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**

1. I materiali e i componenti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) devono avere le certificazioni di qualità.

Tali certificazioni dovranno essere raccolte in modo organico per essere sottoposte all'approvazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

Sia nel caso di materiali e/o componenti legati ad installazione di impianti sia nel caso di materiali e/o componenti d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, nonché le relative schede tossicologiche e certificazioni, con congruo anticipo e tenendo conto dei tempi di produzione e/o fornitura dei materiali al fine di consentire al Direttore dei Lavori di effettuare tutte le valutazioni ed approfondimenti necessari all'approvazione.

Le caratteristiche dei vari materiali e componenti saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente contratto;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate in tutti i Capitolati Speciali facenti parte degli elaborati di progetto di cui all'art. 79.
- c) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche di cui si compone il progetto esecutivo;
- d) da tutte le norme in materia UNI, CEI, ecc.;

Tutte le campionature accettate, compresi i prototipi di infissi e di materiali speciali, nonché i loro cataloghi e le specifiche tecniche, saranno conservate dal Direttore dei Lavori in apposito ambiente in cantiere, con scaffali ed armadi, approntati e forniti dall'Appaltatore, sino all'ultimazione delle operazioni di collaudo.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove ordinate dal Direttore dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dal Direttore dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

I materiali e /o i componenti non accettati dal Direttore dei Lavori dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali e/o componenti forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Sono, comunque, interamente applicabili gli artt. 167 del Regolamento e 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

#### **Art. 76 - Accettazione, qualità ed installazione degli impianti**

1. Tutti gli impianti previsti nell'appalto, nonché la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, delle specifiche del presente contratto o degli altri documenti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia e, comunque, secondo le regole dell'arte.

Gli impianti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al cinque per cento devono possedere le certificazioni di qualità.

I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

I materiali e /o i componenti relative agli impianti non accettati dal Direttore dei Lavori dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore è, comunque, totalmente responsabile di tutti gli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal Direttore dei Lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle relative opere murarie, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente contratto, restando stabilito che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal Direttore dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

#### **Art. 77 - Materiali ed attrezzature acquistati ed installati direttamente dal Committente**

1. Per le lavorazioni escluse dall'Appalto, di cui al precedente art. 3 l'Appaltatore è tenuto a:

- a) richiedere tempestivamente al Committente l'elenco, la definizione e le caratteristiche tecniche delle lavorazioni e parti di esse acquistate direttamente dal Committente;
- b) programmare ed eseguire le opere contrattuali tenendo conto della futura installazione delle lavorazioni escluse dall'Appalto, prevedendo eventuali modifiche degli elaborati esecutivi, contrattualmente di competenza dell'Appaltatore, prevedendo gli attacchi, inserti, e quant'altro necessario per la loro installazione a perfetta regola d'arte, senza compensi aggiuntivi.

#### **Art. 78 - Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori**

1. Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto dell'ambiente e delle sue peculiarità. In particolare, per quanto concerne:

- gli allacci impiantistici;
- la realizzazione di by-pass;
- le interruzioni di alimentazioni o scarichi di vario genere;
- le interruzioni della viabilità e/o parcheggi.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà presentare con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni, rispetto all'inizio delle lavorazioni, un programma dettagliato che dovrà tenere conto delle esigenze di funzionalità dell'area; tali esigenze saranno definite in contraddittorio con la ditta in apposite riunioni a cui parteciperanno il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento. Gli incontri dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Il programma presentato dalla ditta dovrà essere adeguato secondo le risultanze delle riunioni appositamente verbalizzate.

2. Stante la particolarità dei lavori di cui sopra e la necessità di salvaguardare la funzionalità dell'area ospedaliera, si rappresenta sin d'ora la possibilità che alcune lavorazioni potranno essere eseguite solo in alcune ore del giorno e/o della notte ed in giornate festive, senza riconoscimento di ulteriori compensi all'Appaltatore.

3. Ai fini dell'utile prosecuzione dei lavori, i lavori di cui sopra potranno essere svincolati dal programma principale ed essere eseguiti parallelamente ad altre lavorazioni; in altri termini, sempre per i lavori di cui sopra, il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, potrà essere variato in funzione delle esigenze ospedaliere.

4. La ditta appaltatrice dei lavori, con la partecipazione alla gara e la sottoscrizione del contratto, si dichiara edotta delle particolarità connesse con l'esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiara di aver tenuto conto degli oneri particolari che essi comportano e di averne tenuto conto nella redazione dell'offerta, dichiara inoltre che le particolari circostanze di cui al presente articolo non potranno esse addotte per chiedere proroghe o il riconoscimento di oneri diversi o ulteriori da quelli offerti in sede di gara e già previsti in contratto.

## **Art. 79 - Elaborati as built**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati del as built (come costruito) seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.

I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:

- la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
- la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
- il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.

Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati as built.

Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere.

Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:

- a) una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma di cui all'art. 19 del presente Capitolato;
- b) il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
- c) i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
- d) le modalità di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:
  - i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
  - le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
  - i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i files degli elaborati grafici, realizzati con Autocad 2004, corredati da un manuale d'uso;
  - quanto altro il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori ritenga necessario alla redazione degli elaborati del as built.

Tale procedura dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.

L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste.

In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati as built previste dal programma si applicheranno le penali di cui all'art. 18.

In caso gli elaborati consegnati, a giudizio del Direttore dei Lavori, non rispondano ai requisiti richiesti, il Direttore dei Lavori chiederà all'Impresa l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduti il quale se l'impresa è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e l'Amministrazione potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omissso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'impresa ritenuti non conformi a quanto richiesto.

Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore

saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo S.A.L. utile.

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 1 (una) copia cartacea e su supporto magnetico (realizzato con Autocad 2004).

Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione del Direttore dei Lavori.

Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati del as built. Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.

a) Fondazioni

Gli elaborati relativi alle fondazioni dovranno riportare il posizionamento effettivo e le dimensioni di quanto posto in opera con indicazione della quota effettiva di posa delle fondazioni, dei pali su cui vengono eseguite le verifiche e prove di carico in corso d'opera (con richiamo ai certificati di prova). Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

b) Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alla realizzazione dei copriferri e delle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

c) Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzetti, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria.

All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari.

È importante siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali.

Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si allegheranno le schede tecniche.

Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.

d) Opere edili

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali, ecc.

Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali, ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati.

Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate.

Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

e) Opere di sicurezza antincendio

Dovrà essere rappresentato in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato con indicazione dei materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli incendi, in particolare si dovranno indicare:

- sistemi di compartimentazione orizzontali e verticali (tipo, spessore ecc.) con grado REI certificato;
- materiali di finitura con classe di reazione al fuoco certificata (pavimenti, pareti, soffitti, porte, ecc.);
- posizione e tipologia dei sistemi di spegnimento (idranti, naspi, estintori, ecc.);
- simbologia indicante la presenza di impianti di rilevazione e protezione antincendio con riferimenti agli elaborati che li rappresentano nel dettaglio;
- illuminazione d'emergenza;
- porte REI con indicazione della marca e tipo e della presenza eventuale di elettromagneti.

Ogni elemento rappresentato, oltre all'indicazione della marca e delle caratteristiche antincendio, dovrà riportare un sistema di identificazione che faccia riferimento ai certificati necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con le modalità previste alle normative di prevenzione incendi.

Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

f) Impianti

Per ogni tipologia di impianto dovranno essere prodotti gli elaborati che rappresentano quanto effettivamente eseguito nelle scale adeguate.

Gli elaborati dovranno riportare:

- l'ubicazione esatta dei componenti (valvole, serrande, dispositivi, terminali) con adeguate quote;
- la tipologia, marca, caratteristiche, riferimenti ai certificati e alla schede tecniche;
- l'ubicazione e la rappresentazione con particolari in scala adeguata della realizzazione di attraversamenti di compartimentazioni con specifiche sui materiali e richiami alle certificazioni prodotte.

Oltre alle planimetrie dovranno essere prodotte sezioni e viste che permettano di individuare gli sviluppi verticali delle reti di distribuzione e la collocazione esatta dei componenti impiantistici.

Dovranno essere forniti gli schemi funzionali di quanto eseguito, la rappresentazione esatta dei componenti installati nelle centrali e sotto centrali con indicazioni delle marche dei materiali e dei componenti e i riferimenti a tutti i certificati, calcoli e verifiche necessari al collaudo.

Dovrà essere presentato un album di foto di ogni ambiente che rappresenti l'insieme degli impianti installati ed i particolari.

g) Particolari

Per tutti i locali specialistici si richiede di rappresentare locale per locale (non solo locale tipo), in scala almeno 1:20 con particolari in scala almeno 1:5, pianta e vista/sezione di tutte le pareti con indicazione esatta di tutti gli impianti presenti (impianti di condizionamento, aria, gas medicali, elettrici, sicurezza, scarichi, ecc.), elementi strutturali presenti, attrezzature fornite, ecc. Per gli impianti andranno indicati i percorsi esatti con posizione di valvole, sezionatori, terminali, filtri ecc. in pianta e su parete con dimensioni e quote che individuino la posizione degli elementi nascosti rispetto punti di riferimento certi. Il tutto corredato in ogni ambiente di fotografie.

**Art. 80 - Rimandi**

1. Per quanto attiene alle prescrizioni tecniche specifiche delle varie tipologie di opere si rimanda agli elaborati:

- Capitolato Speciale di appalto. Opere architettoniche;
- Capitolato Speciale di appalto. Impianti;
- Relazioni Specialistiche.

**Art. 81 - Elaborati di progetto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, tutti gli elaborati previsti all'articolo 137 del Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'elenco prezzi unitari di cui all'articolo 137 del Regolamento è costituito dai prezzi unitari offerti in gara dal concorrente nella Lista. Tale Lista costituisce pertanto allegato contrattuale.



## ALLEGATI

### TABELLA – A

#### Categoria prevalente e categoria scorporabili e subappaltabili dei lavori

	Lavori		Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000	
1	Opere edili	Prevalente	OG1	1.387.351,015
2	Impianti tecnologici	Scorporabile	OG11	552.996,67
3	Opere strutturali in acciaio	Scorporabile	OS18	371.324,30
	<b>Importo complessivo dei lavori</b>			<b>2.311.671,98</b>

## TABELLA - B

**Gruppi di lavorazioni omogenee. Categorie compatibili ai fini della contabilità delle varianti in corso d'opera**

n.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenei	Importo	Incidenza sottogruppo	Incidenza assoluta
		euro	%	%
<b>1</b>	<b>Opere edili</b>			
1.01	Scavi, rinterri, e rilevati	11.763,730	0.848	0.509
1.02	Demolizioni, smontaggi, rimozioni, puntellamenti, tracce e fori	10.564,290	0.761	0.457
1.03	Nuove strutture (opere in c.a. e affini)	284.736,86	20.524	12.317
1.04	Trasporti, movimentazioni, scarichi	3.268,57	0.236	0.141
1.05	Massetti, sottofondi, riempimenti e vespai	61.365,98	4.423	2.655
1.06	Tubazioni e drenaggi	854,39	0.062	0.037
1.07	Pozzetti e fosse biologiche	2.030,28	0.146	0.088
1.08	Murature e tramezzi	8.106,37	0.584	0.351
1.09	Impermeabilizzazioni, isolamenti termici e acustici	104.886,65	7.560	4.537
1.10	Controsoffitti, pareti e contropareti	101.053,40	7.284	4.371
1.11	Finiture: Soglie, davanzali, giunti	6.291,53	0.453	0.272
1.12	Finiture: pavimentazioni interne ed esterne, scale	64.908,52	4.679	2.808
1.13	Finiture: Rivestimenti	17.235,040	1.242	0.746
1.14	Finiture: Intonaci	622,160	0.045	0.027
1.15	Finiture: Coloriture e verniciature	16.230,55	1.170	0.702
1.16	Opere da lattoniere	40.065,93	2.888	1.733
1.17	Opere da fabbro	194.660,41	14.031	8.421
1.18	Opere da falegname	4.831,44	0.348	0.209
1.19	Opere da vetraio	5.115,00	0.369	0.221
1.20	Infissi e serramenti	125.771,12	9.066	5.441
1.21	Elementi tecnologici speciali e linea vita	9.530,00	0.687	0.412
1.22	Ascensori, montacarichi	34.520,00	2.488	1.493
1.23	Pareti attrezzate e arredi mobili	216.387,31	15.597	9.361
1.24	Arredi esterni	2.970,00	0.214	0.128
1.26	Incidenza oneri sicurezza	59.581,485	4.295	2.577
	<b>Totale opere edili</b>	<b>1.387.351,015</b>	<b>100%</b>	<b>60.015%</b>

<b>2</b>	<b>Opere impiantistiche</b>			
2.01	Impianto idro-sanitario e smaltimento acque chiare e nere	43.695,00	7.901	1.89
2.02	Impianto termico e di condizionamento	167.392,40	30.27	7.241
2.03	Impianto interno elettrico, telefonico, radiotelefonico e televisivo	250.733,15	45.341	10.846
2.04	Impianto trattamento aria	36.632,00	6.624	1.585
2.05	Impianto Smaltimento acque meteoriche	15.795,00	2.856	0.683
2.06	Assistenze Murarie	15.000,00	2.712	0.649
2.07	Incidenza oneri sicurezza	23.749,12	4.29	1.03

	<b>Totale opere impiantistiche</b>	<b>552.996,67</b>	<b>100%</b>	<b>23.92%</b>
--	------------------------------------	-------------------	-------------	---------------

<b>3</b>	<b>Componenti strutturali in acciaio</b>			
3.01	Carpenteria metallica (componenti acciaio o metallo)	293.148,88	78.947	12.681
3.02	Coperture speciali	62.228,44	16.759	2.692
3.03	Incidenza oneri sicurezza	15.946,98	4.295	0.690

	<b>Totale Componenti strutturali in acciaio</b>	<b>371.324,30</b>	<b>100%</b>	<b>16.063%</b>
--	---	-------------------	-------------	----------------

	<b>TOTALE DELLE OPERE (1+2+3)</b>	<b>2.311.671,98</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
--	-----------------------------------	---------------------	-------------	----------------